


Giovanni Fanticini - Filippo Ghiacci

L'esecuzione civile

Formulario commentato



QUARTA EDIZIONE



Giappichelli

CAPITOLO I

ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

SOMMARIO

1. Atto di precetto su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.). – 2. Atto di precetto su decreto ingiuntivo (artt. 479, 480 e 654 c.p.c.). – 3. Atto di precetto su titoli di credito o su scritture private autenticate (artt. 474, 479 e 480 c.p.c., 63 r.d. 14.12.33, n. 1669 e 55 r.d. 21.12.33, n. 1736). – 4. Atto di precetto per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 479, 480 e 603 c.p.c.). – 5. Atto di precetto per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 2929-*bis* c.c., 479, 480 e 603 c.p.c.). – 6. Atto di precetto per consegna o rilascio (artt. 479, 480 e 605 c.p.c.). – 7. Atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare o non fare (artt. 479, 480 e 612 c.p.c.). – 8. Istanza per esenzione dal termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.). – 9. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.). – 10. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del verbale di conciliazione (art. 411 c.p.c.). – 11. Istanza per l'omologazione del verbale di accordo (art. 12, comma 1-*bis*, d.lg. 4.3.10, n. 28).

Formula esecutiva e titolo esecutivo.

L'art. 3, comma 34, lett. b), d.lg. 10.10.22, n. 149 ha modificato l'art. 475 c.p.c., disponendo che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, *“devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*, eliminando così l'arcaico istituto della formula esecutiva, ormai generalmente considerato come un *“residuo storico”* o un *“requisito più formalistico che formale”*¹.

Conseguentemente, l'art. 3, comma 34, lett. c), d.lg. 10.10.22, n. 149 ha abrogato l'art. 476 c.p.c., che prevedeva la necessità della autorizzazione del presidente del tribunale per il rilascio di una seconda copia esecutiva del titolo.

In base all'art. 35, comma 8 (come modificato art. 1, comma 380, lett. a), l. 29.12.22, n. 197), del medesimo d.lg. tali modifiche si applicano, però, *“agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023”*; sino a tale data, quindi, resta operante il disposto dell'art. 476 c.p.c., la cui, sia pure limitata e residua, operatività, ha indotto a conservare la presente formula ed il relativo commento.

La dizione normativa *“copia attestata conforme all'originale”* presenta qualche criticità rispetto agli atti formati in origine su supporto informativo, dato che la loro *“copia informatica coincide, in realtà, con l'originale (munito delle sottoscrizioni digitali), senza necessità di alcuna attestazione; la formula impiegata dal legislatore sembra risentire della perdurante esigenza di convertire anche i titoli esecutivi digitali in un formato analogico (cartaceo) al fine di presentarli all'ufficiale giudiziario, il cui ufficio non è, ad oggi, abilitato a operare telematicamente. Si deve ritenere, perciò, che in futuro (e, cioè, quando anche gli UNEP verranno dotati di un idoneo sistema telematico) sarà superata la necessità di un'attestazione di conformità per i titoli esecutivi originariamente formati su supporto digitale e che una specifica certificazione (ex art. 22 d.lg. 7.3.05, n. 82) dovrà invece riguardare soltanto la copia informatica di atti formati in origine su supporto analogico.*

È poi il caso di precisare che la scomparsa della formula esecutiva e la possibilità di usare come titolo esecutivo una semplice copia autentica dell'originale, se non pone particolari problemi per gli atti la cui esecutività è stabilita per legge (ad es., le sentenze di condanna o gli atti ricevuti dal notaio), richiede qualche integrazione per una serie di atti che la legge considera esecutivi non automaticamente, ma a seguito di un apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tra tali atti rientrano:

- A) il decreto ingiuntivo, che è titolo esecutivo se viene emesso con clausola di immediata esecutività ex art. 642 c.p.c., o se dichiarato esecutivo in seguito per mancan-

¹ Come osservava VELLANI, *Titolo esecutivo – Precetto. Parte nona*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, 1345: *“Quanto al valore della formula, il Satta ... scrive che l'origine di quest'ultima «la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero». Del medesimo avviso è il Camacini ... ed anche il Redenti ... osserva che il testo della «formula è un residuo storico e oggi non si sa bene, per verità, chi sia in concreto il soggetto maiestatico di quel 'comandiamo'»*. La citata dottrina è ripresa anche da Cass., 12.2.19, n. 3967.

- za di opposizione oppure a seguito di abbandono del giudizio di opposizione *ex art.* 647 c.p.c., o nel corso del giudizio di opposizione *ex art.* 648 c.p.c.;
- B) il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo con decreto *ex art.* 825, comma 1, c.p.c.;
- C) il processo verbale di conciliazione in materia di lavoro, dichiarato esecutivo con decreto *ex art.* 411, comma 1, c.p.c.;
- D) il processo verbale di conciliazione avanti al consulente tecnico d'ufficio, reso esecutivo con decreto del giudice istruttore *ex art.* 199, comma 2, c.p.c.;
- E) il processo verbale di conciliazione in sede di consulenza tecnica preventiva, reso esecutivo con decreto del giudice istruttore *ex art.* 696-*bis*, comma 3, c.p.c.;
- F) il verbale di accordo in sede di mediazione civile, se omologato con decreto del presidente del tribunale *ex art.* 12, comma 1-*bis*, d.lg. 4.3.10, n. 28².

In alternativa, la stessa formula esecutiva apposta sulla copia di uno di questi atti (anteriormente al 28.2.23) ne attesterebbe la esecutività.

In tutti questi casi, tranne quello di decreto ingiuntivo emesso con clausola di provvisoria esecuzione, pare necessario affiancare alla copia autentica dell'atto una copia autentica del decreto (di esecutorietà o, nel caso, di accordo in sede di mediazione civile, di omologazione) ovvero, quanto meno, una attestazione della cancelleria circa l'avvenuta pronunzia di questo decreto, e notificare entrambi i documenti, anche se tutto ciò non è espressamente previsto dalla legge).

In mancanza di ciò, è in concreto possibile che l'ufficiale giudiziario rifiuti di procedere al pignoramento.

Quanto al rilascio della copia autentica da utilizzare come titolo esecutivo, va ricordato che gli artt. 196-*octies* ss. disp. att. c.p.c., introdotti dall'art. 4, comma 12, d.lg. 10.10.22, n. 149, consentono all'avvocato di estrarre con modalità telematiche copie, anche per immagine, dei provvedimenti del giudice (e non solo) e di attestarne la conformità (con le modalità previste dalle citate disposizioni) ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo telematico; le copie così ottenute "*hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono*".

Tale norma, che va a sostituire l'art. 16-*undecies*, d.l. 18.10.12, n. 179³, si applica a partire dal 28.2.23, come disposto dall'art. 35, comma 1, d.lg. 10.10.22, n. 149.

Solo a titolo "storico-informativo" sulla formula esecutiva e sul regime normativo anteriore alla menzionata riforma, si osserva che l'apposizione della formula esecutiva costituiva un requisito formale essenziale per il titolo esecutivo giudiziale ovvero per quello stragiudiziale consistente negli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli⁴.

È d'obbligo precisare, però, che la mancanza della formula non inciderebbe di per sé sul diritto del creditore di intraprendere l'esecuzione forzata, ma costituiva soltanto un vizio formale, da denunciare tempestivamente con l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c.⁵.

² Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. o), n. 2, d.lg. 10.10.22, n. 149, con effetto a decorrere dal 28.2.23 *ex art.* 35 d.lg. 10.10.22, n. 149.

³ Articolo abrogato dall'art. 11, d.lg. 10.10.22, n. 149.

⁴ DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64.

⁵ Cass., 24.3.11, n. 6732: "*Deve qualificarsi la doglianza relativa alla mancata spedizione in forma esecutiva quale opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro cinque giorni dalla notifica non già dell'atto di pignoramento presso terzi, ma del titolo stesso*".

Non solo: secondo un indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante la formula, il debitore opponente non può (*recitius*, poteva) limitarsi a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, ma è altresì onerato di indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo gli sia derivato dall'omissione⁶. Si registra, tuttavia, un difforme orientamento (nell'ambito di un contrasto interno alla Corte di legittimità), secondo il quale l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina(va) una irregolarità formale che non richiede(va) l'allegazione e dimostrazione della sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità⁷.

Riguardo all'individuazione delle finalità della spedizione in forma esecutiva, prescritta anteriormente alla riforma del 2022, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: *“per l'individuazione dell'effettiva funzione della formula esecutiva occorre considerare stessa va apposta all'esito di un controllo sulla “perfezione formale” del titolo prescritto dall'art. 153 disp. att. c.p.c., sicché l'adempimento in questione vale a sigillare la rilevanza dell'atto come idoneo a sostenere l'azione esecutiva ... Dunque, mediante la spedizione in formula esecutiva si verifica: (a) l'esistenza di una norma che conferisca all'atto la qualità di titolo esecutivo, giusta la riserva di legge contenuta nell'art. 474 c.p.c.; (b) l'esigibilità del diritto, che – secondo la chiara lettera dell'art. 474 c.p.c., comma 1, – costituisce un presupposto dell'azione esecutiva distinto dalla valenza astratta dell'atto come titolo esecutivo; (c) trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere, la sussistenza del requisito della liquidità, anch'esso richiesto dell'art. 474 c.p.c., comma 1; (d) trattandosi di scritture private autenticate, che esse contengano una obbligazione di somme di denaro (art. 474 c.p.c., comma 2, n. 2). Pertanto, qualora si ponga in esecuzione un provvedimento giudiziario, la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l'accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione della controprestazione, l'avvenuta scelta nell'obbligazione alternativa. Altra funzione della spedizione in forma esecutiva è quella di individuare la parte che ha diritto ad utilizzare il titolo, alla quale soltanto può esserne dato il possesso (art. 475 c.p.c., comma 2). Infine, la spedizione in forma esecutiva consente il controllo del numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, giacché l'art. 476 c.p.c., dispone che non può spedirsi “senza giusto motivo” più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.”*⁸.

⁶ Cass., 12.2.19, n. 3967: *“L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.”*; analogamente, Cass., 5.5.22, n. 14275.

⁷ Cass., 9.11.21, n. 32838.

⁸ Così Cass., 12.2.19, n. 3967, secondo cui: *“Deve, pertanto, escludersi che la funzione della spedizione*

Anche la contestazione circa l'erronea apposizione della formula esecutiva (che non involge profili inerenti al diritto di agire in *executivis*) è da qualificare come opposizione ex art. 617 c.p.c.⁹.

La spedizione in forma esecutiva non era effettuata sull'originale dell'atto, che rimane sempre presso il cancelliere (se si tratta di sentenza o di altro provvedimento giudiziale) o presso il notaio¹⁰, bensì su una copia autentica dell'atto stesso: in altri termini, mentre l'avvenuta spedizione si annotava sull'originale (anche al fine di impedire il rilascio di ulteriori copie senza l'osservanza delle prescrizioni di legge), si apponeva la formula esecutiva¹¹ in calce ad una copia autentica del provvedimento o dell'atto che era certificato rivestire tutti i requisiti di legge per la sua qualificazione di titolo esecutivo¹².

“La copia del titolo giudiziale rilasciata in forma esecutiva deve contenere, oltre all'attestazione di conformità all'originale, la sottoscrizione del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio, mentre non sono prescritte l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, né la sottoscrizione dei fogli interme-

del titolo in forma esecutiva serve semplicemente ... a consentire all'intimato di avere piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti. ... Di conseguenza, la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta a sanare, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, il vizio dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, in quanto non è questa la finalità dell'adempimento imposto dall'art. 475 c.p.c. Allo stesso modo, non produce alcun effetto sanante la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale.”.

⁹ Cass., 14.11.13, n. 25638: *“La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorché si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”*; analogamente, Cass., 18.11.14, n. 24548: *“Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso”.*

¹⁰ Ai sensi dell'art. 72 l. 16.2.13, n. 89 (legge notarile), solo le scritture private con sottoscrizioni autentiche soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (oltre a quelle per cui le parti abbiano avanzato specifica richiesta) devono restare depositate presso il notaio.

¹¹ La formula ex art. 475, comma 3, c.p.c. era la seguente: *“Repubblica italiana – In nome della legge – Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.*

DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64: *“A tale dicitura deve accompagnarsi la specifica formalità dell'apposizione del sigillo (o timbro) della cancelleria, in caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ovvero del notaio, ovvero dell'ufficio pubblico cui appartiene il pubblico ufficiale nei casi di atti ricevuti dall'uno o dall'altro”.*

¹² Art. 153 disp. att. c.p.c.: *“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico”.*

di, né l'apposizione di timbri di congiunzione degli stessi”¹³.

La spedizione in forma esecutiva era necessaria soltanto quando occorreva servirsi di una copia dell'atto, ossia per i titoli il cui originale deve rimanere presso il cancelliere o il notaio; non era invece necessaria (né possibile) per i titoli (cambiale, assegno) il cui originale è in possesso del creditore e nemmeno per le scritture private autenticate ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.¹⁴.

Il rilascio di ulteriori copie poteva essere – per un “giusto motivo” – domandato “in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato”.

Essendo possibile esercitare l'azione esecutiva mediante l'instaurazione di plurime procedure, il creditore poteva avere (in passato) la necessità di disporre di una copia del titolo spedita in forma esecutiva per ogni processo e proprio tale motivazione avrebbe potuto essere posta a fondamento della richiesta di rilascio di ulteriori copie¹⁵. Tale eventualità era già venuta meno nei procedimenti esecutivi iniziati dall'11.12.14 (a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), poiché si prevedeva in ogni caso¹⁶ il deposito in cancelleria non più del titolo esecutivo, bensì di una sua copia autentica: l'originale restava così in possesso del creditore, che poteva ulteriormente utilizzarlo.

Dopo la riforma del d.lg. n. 149 del 2022, è divenuta del tutto superflua (stante l'abolizione della formula esecutiva e l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c.) la previsione di un rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva.

¹³ Cass., 16.2.98, n. 1625, che, infatti, precisa: “Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 cod. proc. civ.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 cod. proc. civ.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. trans. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 14)”.

¹⁴ DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 67: “Poiché non è imposta la spedizione in forma esecutiva, non si applica a tali titoli esecutivi neppure il divieto del rilascio di copie esecutive ulteriori rispetto alla prima: tanto deriva dalla mancata previsione della necessità di un deposito dell'originale e della sua spedizione in forma esecutiva, sicché neppure possono aver vigore e pratico senso né l'obbligo di annotazione del rilascio in forma esecutiva della prima copia, né il conseguente divieto di rilascio di copie esecutive ulteriori. È del resto connaturato al sistema – qualsiasi soluzione pratica si dia alla necessità o meno della spedizione in forma esecutiva – il rischio della compresenza di una pluralità di titoli, tutti attinenti alla stessa obbligazione. Non è allora richiesto – per i richiamati titoli esecutivi di cui al n. 2 del co. 2 dell'art. 474 c.p.c. – al pubblico ufficiale alcun controllo sull'inesistenza di altre copie, spedite o meno in forma esecutiva; basterà che egli, idoneamente richiesto da una delle parti dell'atto da lui autenticato e conservato, ne rilasci una copia e vi apponga la formula esecutiva”.

¹⁵ Così LUISO, *Diritto processuale civile*, III, *Il processo esecutivo*, Milano, 2007, 37; di opposto avviso DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 71: “Tra i giusti motivi per il rilascio non può però annoverarsi l'ipotesi in cui sia opportuna o necessaria un'altra procedura esecutiva: è certamente vero che il creditore può, di norma, azionare lo stesso titolo anche più volte e con differenti procedure esecutive, con il solo limite del divieto di abuso e naturalmente finché non sia stato integralmente soddisfatto il suo credito; tuttavia, inderogabili esigenze di minimale tutela del debitore precludono la contemporanea circolazione di più copie esecutive dello stesso titolo in favore dello stesso creditore”.

¹⁶ Art. 518, comma 6, c.p.c. per l'esecuzione mobiliare; art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l'esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; art. 543, comma 4, c.p.c. per l'esecuzione presso terzi; art. 557, comma 2, c.p.c. per l'esecuzione immobiliare.

FORMULA 001**ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA
(ARTT. 479 E 480 C.P.C.)**

ATTO DI PRECETTO

....., nato il a, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. (codice fiscale, fax, posta elettronica certificata), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

PREMESSO CHE

- con sentenza n. del, depositata in data, il Tribunale di, nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale dell'anno, promossa da nei confronti di, così provvedeva: “.....”
- la predetta sentenza veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di con versamento dell'imposta di Euro
- la predetta sentenza viene notificata unitamente al presente atto in copia conforme all'originale [oppure, che copia della predetta sentenza, conforme all'originale, è stata notificata personalmente alla parte in data]

INTIMA

e fa precetto a, nato il a, codice fiscale, di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente] al pagamento a favore di delle seguenti somme:

capitale determinato in sentenza		Euro
interessi		Euro
compenso e spese liquidati in sentenza	Euro	Euro
registrazione sentenza, spese		Euro
richiesta alla cancelleria di due copie, spese		Euro
notificazione di titolo esecutivo, spese		Euro
compenso di precetto		Euro
rimborso spese generali 15%		Euro
C.P.A. 4% su Euro		Euro
I.V.A. 22% su Euro		Euro
TOTALE COMPENSI, C.P.A. e I.V.A.		Euro
TOTALE SPESE		Euro
TOTALE		Euro

oltre agli interessi al saggio maturati e maturandi dal al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

AVVERTE

Il debitore che

- in difetto di pagamento del dovuto nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;
- può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato

dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li

Avv.

PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precetto e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in, via

.....

Per autentica della sottoscrizione

Avv.

NOTA ESPLICATIVA

La formula può essere impiegata per la redazione di un atto prodromico ad espropriazione in forza di sentenza, ma anche in base ad atto pubblico o a provvedimento giudiziale esecutivo (ordinanze *ex artt.* 186-*bis* o 186-*ter* o 186-*quater* o 702-*ter* c.p.c.) diverso dal decreto ingiuntivo.

Contenuto e notificazione del precetto.

Il precetto “*consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine*” che il creditore è libero di indicare con lo stesso precetto, ma in misura non inferiore a 10 giorni¹⁷, decorrenti dalla notificazione dell'atto (artt. 480 e 482 c.p.c.); nell'ipotesi in cui sia specificato un termine maggiore di 10 giorni, il creditore rimane ad esso vincolato dovendo attendere il maturarsi del tempo indicato prima di procedere esecutivamente; qualora sia assegnato un termine inferiore (in assenza di decreto di autorizzazione *ex art.* 482 c.p.c.), il termine stesso si avrà per non apposto, trovando applicazione quello minimo previsto dalla legge (si verifica una sorta di sostituzione *ope legis* del termine)¹⁸.

¹⁷ Cass., 19.8.89, n. 3733: “*La mancata assegnazione al debitore, con l'atto di precetto, di un termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo non spiega effetti invalidanti sul precetto stesso, trattandosi di elemento non essenziale; in tale ipotesi, peraltro, resta operante l'art. 482 c.p.c., in base al quale il primo atto della esecuzione, a pena di nullità del medesimo, non può essere compiuto se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data della notificazione del precetto, ovvero, in caso di nullità di detta notificazione, dalla data in cui si sia verificata la sanatoria di essa (nella specie, per opposizione proposta dall'intimato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.)*”.

¹⁸ Cass., 4.1.02, n. 55: “*In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito “ex lege” (salva autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa ex art. 482 cod. proc. civ.), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del pignoramento anticipatamente compiuto*” (nello stesso senso, Cass., 8.8.91, n. 8624), nullità che deve essere denunciata dal debitore con il rimedio dell'opposizione agli atti, da proporsi avverso il primo atto esecutivo compiuto dal creditore nel termine di giorni venti decorrenti dalla sua conoscenza.

La disposizione dell'art. 482 c.p.c. prevede, peraltro, la possibilità di richiedere, “se vi è pericolo nel ritardo”, l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione immediata¹⁹.

All'intimazione deve necessariamente accompagnarsi, ai fini della qualificazione dell'atto come precetto, la minaccia di atti esecutivi, cioè – come prescrive l'art. 480, comma 1, c.p.c. – “l'avvertimento che ... si procederà a esecuzione forzata”²⁰.

La Suprema Corte ha riconosciuto che il precetto “concreta una mera minaccia di esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l'adempimento spontaneo dell'obbligato (e ciò spiega perché vada notificato alla parte personalmente: art. 480, comma 4, cod. proc. civ.) e non già contro la sua volontà attraverso l'attività dell'organo giurisdizionale”²¹.

Secondo un autorevole orientamento dottrinale, la mancanza dell'intimazione e/o dell'avvertimento darebbe luogo a nullità dell'atto in ragione della sua inidoneità al conseguimento della sua tipica finalità, cioè di rendere edotto il debitore circa la precisa intenzione del precettante di attivare la procedura esecutiva in suo danno. Altra dottrina (prevalente) ritiene che, tuttavia, qualunque vizio presente nell'atto di precetto debba considerarsi sanato se non rilevato con l'opposizione agli atti esecutivi rivolta direttamente contro l'atto o contro il primo atto esecutivo successivo. La giurisprudenza ha assunto una posizione meno rigorosa, avendo talvolta ritenuto indispensabile la sola intimazione ad adempiere (del resto, un'eventuale reazione – mediante opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. – per la mancanza dell'avvertimento costituirebbe dimostrazione del fatto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo)²².

L'intimazione ad adempiere presuppone, se trattasi di azione esecutiva minacciata in forza di titolo relativo ad obbligazione pecuniaria, l'esigibilità del credito alla data di notificazione del precetto, restando irrilevante la sopravvenuta esigibilità dello stesso²³.

¹⁹ V. formula n. 008 e relativa nota esplicativa.

²⁰ Cass., 22.6.23, n. 17943: “Ai fini della interpretazione dell'atto di precetto, avente natura processuale di atto con il quale si preannuncia l'esecuzione, non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 c.c. e ss., dovendosi invece avere riguardo al contenuto legale tipico, che richiede la necessaria assegnazione alla controparte di un termine per provvedere al pagamento con la minaccia, in difetto, di agire esecutivamente”.

²¹ Cass., 28.7.17, n. 18759.

²² Cass., 24.10.86, n. 6230: “L'omissione nel precetto dell'avvertimento previsto nel comma primo dell'art. 480 c.p.c., secondo cui, in difetto di adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo esecutivo, si procederà ad esecuzione forzata, non comporta nullità, non essendo comminata dalla legge siffatta sanzione – contrariamente a quanto stabilito con riferimento a taluni elementi del precetto dal comma secondo del citato art. 480 – né integrando quell'avvertimento un elemento essenziale del precetto”.

²³ Cass., 14.2.13, n. 3656: “In materia di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine ivi indicato, comunque non minore di dieci giorni – nella quale il precetto consiste, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ. – non può che essere riferita al debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto; soltanto se l'intimazione di pagamento sia stata riferita ad un obbligo siffatto il precetto è atto idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo esecutivo per espropriazione col pignoramento, ai sensi degli artt. 491 e seg. cod. proc. civ.”; in motivazione si precisa che “l'atto di precetto non può avere ad oggetto che quel medesimo credito certo e liquido che risulta dal titolo esecutivo e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 474 cod. proc. civ., comma 1, sia anche esigibile; quest'ultimo requisito comporta che, ove sia previsto un termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, questo termine debba essere scaduto alla data di notificazione del precetto (o, al più tardi, che venga a scadere nel periodo di efficacia del precetto ex art. 481 cod. proc. civ.), sicché l'obbligazione, già scaduta, possa essere adempiuta spontaneamente dal debitore nel termine all'uopo assegnato con l'atto di precetto, trascorso il quale avrà inizio il processo esecutivo”.

Se l'intimazione ha ad oggetto una somma superiore a quella effettivamente dovuta, ciò non determina nullità del precetto ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata entro il limite di quella dovuta²⁴, previa rideterminazione di tale ultima somma in sede di opposizione²⁵.

Nulla vieta che venga intimato il pagamento di una sola parte del credito risultante dal titolo²⁶, ma sul punto andrà tenuto presente che la Suprema Corte – in applicazione della generale clausola di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo – ha ritenuto illegittimo “*l’ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo*”, qualora lo stesso determini un immotivato aggravio per il debitore e non corrisponda a effettive esigenze di tutela del creditore²⁷.

Occorrerà dunque valutare, caso per caso ed in concreto, se il frazionamento del credito operato dal precedente comporti ingiustificato pregiudizio per il debitore²⁸.

²⁴ Cass., 11.3.92, n. 2938: “*Secondo antico ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, infatti, la intimazione del precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (cfr. Cass. n. 3150 del 1960; n. 4317 del 1957; n. 3625 del 1955; n. 2805 del 1954)*”.

²⁵ Cass., 27.3.14, n. 7207: “*Se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l’atto per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all’esito del giudizio (cfr. già Cass. n. 5515/08, n. 2160/13)*”; Cass., 29.2.08, n. 5515: “*L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito*”; Cass., 26.2.98, n. 2123: “*L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta – nella specie l’intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali – ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità del precetto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato*”.

²⁶ SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 111.

²⁷ Cass., 9.4.13, n. 8576: “*Può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito*”.

²⁸ Ad esempio, secondo Cass., 24.4.20, n. 8151, “*non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest’ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto – la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva – di conseguire importi superiori all’ammontare del credito stesso*”.

Al contrario, deve reputarsi abusiva l’intimazione di un secondo precetto fondato sul medesimo titolo dopo l’integrale pagamento dell’importo indicato nel primo atto di intimazione; Cass., 15.3.13, n. 6664: “*In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto)*”.

Parimenti, in base a Cass., 14.11.22, n. 33443, “*integra abusivo frazionamento del credito il contegno*

In giurisprudenza si è ritenuta illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato “integralmente soddisfatto” in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa in un’espropriazione presso terzi; difatti, sebbene l’ordinanza non implichi *ex se* la soddisfazione effettiva del credito, costituisce abuso degli strumenti processuali l’avvio di un’altra procedura senza aver nemmeno dedotto la mancata ottemperanza all’ordine di pagamento da parte del suo destinatario²⁹.

La giurisprudenza ha ritenuto contraria a buona fede – e, dunque, abusiva – la condotta del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, intraprenda plurime procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore: in tale ipotesi, il giudice dell’esecuzione deve riunire i distinti procedimenti e liquidare al creditore precedente soltanto le spese e i compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto e d’un solo pignoramento, di valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati³⁰.

Nello stesso solco (ma con significative differenze perché prescinde dalla categoria dell’abuso e si fonda sull’art. 100 c.p.c.) si pone l’orientamento di legittimità secondo cui la minima entità del credito impedisce di dar corso all’espropriazione forzata per difetto di interesse, in capo al creditore, alla sua tutela³¹.

L’intimazione contenuta nel precetto deve avere ad oggetto l’obbligo del quale l’intimante pretende l’adempimento, eventualmente coattivo, da parte del debitore.

Pertanto, occorre specificare in misura sufficiente detto obbligo; non è richiesta l’esatta quantificazione del credito pecuniario accompagnata dall’analitica indicazione dei criteri di calcolo adottati per la sua determinazione, bastando piuttosto il richiamo alla prestazione come determinata nel titolo esecutivo azionato e la specificazione, per gli importi accessori (interessi, rivalutazione, spese e competenze di intimazione) dei

del creditore esecutante il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto”.

²⁹ Cass., 9.4.15, n. 7078: *“In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’art. 111, primo comma, Cost., nonché dall’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario”.*

³⁰ Cass., 3.3.23, n. 6513.

³¹ Cass., 3.3.15, n. 4228: *“In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento)”.*

Nello stesso senso, anche Cass., 5.11.20, n. 24691, e Cass., 14.10.21, n. 28077.

criteri seguiti per la loro quantificazione³²; non è pretesa, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla³³.

Ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., il precetto deve, a pena di nullità, contenere:

– L'INDICAZIONE DELLE PARTI: la norma impone, anzitutto, l'indicazione delle parti e, dunque, il nome, il cognome e la residenza della parte istante nonché il nome, cognome, residenza o domicilio della parte precettata, mentre nel caso in cui il precetto venga intimato da una persona giuridica, occorrerà indicare colui che ne abbia la legale rappresentanza al tempo della redazione dell'atto.

Non è necessario precisare le generalità (se si tratta di persona fisica) o il codice fiscale; è però opportuno farlo, ogni qual volta l'omissione possa comportare la possibilità di incertezze e, comunque, quando si intenda intraprendere esecuzione immobiliare o su beni mobili registrati ed in vista della successiva redazione dell'atto di pignoramento, in cui tali dati dovranno comparire per essere poi riportati nella nota di trascrizione (dove sono indispensabili).

È necessario ovviamente che le parti del precetto siano soggetti giuridicamente esistenti, situazione che non si riscontra in caso di società di persone o di capitali estinte (perché cancellate dal registro delle imprese)³⁴ o di soggetto deceduto nel corso del giudizio di cognizione³⁵.

³² Cass., 19.2.13, n. 4008: "L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, c.p.c. cod. proc. civ. – non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla; ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma secondo. Quanto all'intimazione al pagamento delle spese relative al precetto, è necessario che l'importo risultante liquidazione ad opera del difensore sia determinato e possa essere distinto da quello afferente alla prestazione risultante dal titolo esecutivo".

³³ Cass., 18.3.22, n. 8906: "L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla".

³⁴ Cass., 7.2.12, n. 1677: "Anche la società di persone (come la società di capitali) perde la sua capacità e soggettività con la cancellazione dal registro delle imprese, evento che ne determina l'estinzione (art. 2495 c.c.); pertanto, la società cancellata perde il diritto di promuovere azione esecutiva in forza di titolo esecutivo emesso in suo favore"; Cass., 28.4.14, n. 9370: "Sono nulli il precetto intimato e il pignoramento effettuato da una società già cancellata dal registro delle imprese, evento che determina la cessazione della capacità del soggetto-società".

Tuttavia, "Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione" (Cass., 18.8.17, n. 20155).

³⁵ Cass., 8.2.12, n. 1760: "Il principio di ultrattività del mandato professionale, in deroga alla regola per cui il mandato si estingue per morte del mandante, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato; pertanto, è nullo il precetto (atto di natura sostanziale piuttosto che processuale) intimato dal difensore di soggetto deceduto nel corso del processo di formazione del titolo esecutivo".

Cass., 5.5.16, n. 8959: "In materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del

– L'INDICAZIONE DELLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, SE QUESTA È FATTA SEPARATAMENTE: in proposito, la giurisprudenza di legittimità non sembra premiare l'eccessivo formalismo, purché l'atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante da un titolo inequivocabilmente identificato e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva³⁶. Addirittura, una pronuncia della Suprema Corte onera il debitore opponente – e non il creditore opposto – di dimostrare che il titolo esecutivo non è mai stato notificato, né in precedenza, né insieme col precetto³⁷.

La giurisprudenza di legittimità impone al procuratore distrattario (*ex art. 93 c.p.c.*) di effettuare un'autonoma notifica del titolo esecutivo prima di intimare il pagamento del proprio credito, non essendo sufficiente, come atto prodromico all'espropriazione, la previa notificazione eseguita in nome o in favore dell'assistito vittorioso³⁸.

– Il precetto deve altresì contenere la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA o L'ELEZIONE DI DOMICILIO della parte intimante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per

precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti".

³⁶ Cass., 20.6.17, n. 15316: "L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (Nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati)"; "I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione ... non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge" (Cass., 28.1.20, n. 1928); "L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente" (Cass., 2.8.91, n. 8506); "Deve essere esclusa la nullità del precetto che sia privo della data notifica del titolo esecutivo se il titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni contenute nel precetto medesimo" (Cass., 18.3.92, n. 3321; nello stesso senso, Cass., 25.5.07, n. 12230; Cass., 23.12.75, n. 4225; Cass., 9.11.78, n. 5138).

³⁷ Cass., 26.6.15, n. 13212: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova".

³⁸ Cass., 21.3.14, n. 6763: "È nullo il precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario, senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore (fattispecie in cui si era proceduto a notificazione di una sola copia della sentenza – costituente titolo esecutivo per il rilascio di un immobile e in favore del procuratore distrattario per il capo di condanna alle spese – unitamente al precetto intimato dal procuratore nell'interesse della parte vittoriosa)".

l'esecuzione (detto Comune si presume coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione³⁹); in mancanza – come prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c. – le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è l'atto stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il debitore precettato può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo⁴⁰; perciò, il foro sussidiario ex art. 480, comma 3, c.p.c. può essere adito se sono state omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante oppure se la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore⁴¹ in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire⁴².

In proposito, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono intervenute a chiarire che, in ogni caso, l'atto di opposizione deve essere notificato nel domicilio eletto o nella residenza dichiarati dall'intimante e che la possibilità di notifica nella cancelleria si verifica solo in assoluta mancanza di tali indicazioni nell'intimazione⁴³.

³⁹ Cass., 28.9.20, n. 20356, che aggiunge: "L'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione".

⁴⁰ Cass., 22.3.21, n. 8024: "L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione".

⁴¹ E incombe sullo stesso creditore – nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c. – l'onere di dimostrare che nel Comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato: Cass., 11.4.08, n. 9670: "In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore".

⁴² Corte cost., 19.6.73, n. 84: "L'art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri oggettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza".

Corte cost., 29.12.05, n. 480: "Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omissa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell'esecuzione", la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto".

⁴³ Cass., 28.5.09, n. 12540: "L'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il credito-

Si deve precisare che non comporta necessariamente la condanna alle spese in favore del debitore il rilievo dell'incompetenza territoriale derivante da un'"elezione di domicilio anomala"⁴⁴.

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. aggiungendo la frase: "*Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore*".

Come esplicitamente riconosciuto da Cass., 26.7.22, n. 23343, l'innovazione normativa "*ha la finalità, precipuamente "promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure*" di composizione della crisi da sovraindebita-

re non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.;" Cass., 20.7.11, n. 15901: "*L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. – come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 – richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente*" (conforme anche Cass., 25.7.13, n. 18040).

Più recentemente: Cass., 14.12.17, n. 30141: "*L'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto – il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto – né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione – che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione – né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un'opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell'immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente)*"; Cass., 9.8.16, n. 16649: "*In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo "anomalo" rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.*"

⁴⁴ Così la definisce, Cass., 1.7.20, n. 13430, secondo cui "*il debitore che, dopo avere erroneamente adito il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata*".

mento previste dalla l. 27.1.12, n. 3: il periodo aggiunto all'art. 480, comma 2, c.p.c. assume, dunque, la valenza di uno "spot pubblicitario" a favore della l. n. 3 del 2012⁴⁵ e la menzionata sentenza della Suprema Corte ha esplicitamente statuito che "l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione".

Ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., il precetto (così come il titolo esecutivo⁴⁶) va notificato alla parte personalmente⁴⁷, fermo restando che "l'omissione, l'invalidità e financo l'inesistenza giuridica (nei limitati casi in cui essa è configurabile) della notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di intimazione non incidono sul diritto del creditore di agire in executivis (an), ma attengono alle modalità di esercizio (quomodo) di tale diritto" e, conseguentemente, i predetti vizi vanno denunciati con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.⁴⁸.

Come detto, il precetto può essere notificato insieme col titolo esecutivo (salvo che nelle ipotesi riconducibili all'art. 477, comma 1, c.p.c.) e, in tal caso, è opportuno apporre un timbro di congiunzione tra i due atti e, soprattutto, redigere la relazione di notificazione in modo che da essa risulti la contestuale notifica di entrambi gli atti.

Il precetto deve essere sottoscritto dal creditore o dal suo rappresentante *ad negotia*; non inficia la validità dell'intimazione l'assenza della sottoscrizione nella copia notificata al debitore, purché risulti dalla relata di notifica la provenienza dell'atto e l'attestazione di conformità della copia all'originale⁴⁹.

Si deve escludere l'applicabilità al precetto – salva un'espressa previsione contraria della legge (come, ad esempio, il richiamo all'art. 125 c.p.c.) – della disciplina dettata per gli atti processuali⁵⁰.

Poiché l'atto di intimazione ha natura stragiudiziale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.p.r. 15.12.59, n. 1229, la competenza per la sua notificazione a mezzo del servizio

⁴⁵ FANTICINI, "Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio o/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

⁴⁶ Si deve però rilevare che il vizio relativo alla mancata notificazione del titolo alla parte personalmente – perché inviato al procuratore – non determina *ex se* un'invalidità del precetto: Cass., 13.5.14, n. 10327: "La notifica del titolo esecutivo al procuratore anziché al debitore di persona integra una nullità, che si propaga al successivo precetto: tuttavia, tale nullità è sanabile o perché l'atto viziato viene rinnovato o perché lo stesso ha comunque raggiunto lo scopo; il raggiungimento dello scopo è manifesto, quando l'intimato ha contestato anche altri profili o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo. Inoltre, la nullità può rilevare soltanto in caso di allegazione (e prova) di specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate"; nello stesso senso, Cass., 30.1.18, n. 2294.

⁴⁷ Al contrario, in base alle disposizioni dell'art. 285 c.p.c., "La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170" e, quindi, al procuratore costituito o, in caso di costituzione personale, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

⁴⁸ Cass., 13.1.23, n. 947, dove si precisa, altresì, che la mera mancanza di notifica del titolo esecutivo, se non tempestivamente denunciata con l'opposizione, non incide sulla seguente procedura esecutiva perché il meccanismo "autosanante" insito nell'art. 617 c.p.c. esclude la ripercussione di effetti pregiudizievoli sui successivi atti.

⁴⁹ Cass., 22.6.01, n. 8593: "L'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale"; analogamente, Cass., 15.6.06, n. 13766.

⁵⁰ Cass., 24.5.12, n. 8213: "Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale".

postale dovrebbe ritenersi attribuita a qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali⁵¹. Si registra, tuttavia, un diverso indirizzo, secondo cui “*il precetto, pur non essendo un atto esecutivo, costituisce un presupposto necessario in estrinseco (atto preparatorio) del processo esecutivo e, pertanto, non può essere equiparato agli atti stragiudiziali al fine di consentirne la notificazione a mezzo del servizio postale fuori dell’ambito della circoscrizione alla quale l’ufficiale giudiziario è addetto*”⁵².

Ad ogni buon conto, il rilevato contrasto giurisprudenziale è privo di conseguenze pratiche, perché – secondo un consolidato e uniforme orientamento – la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. al precetto notificato da ufficiale giudiziario che si assume territorialmente incompetente comporta la sanatoria del preteso vizio ex art. 156 c.p.c.⁵³.

Assistenza del difensore, procura e spese legali.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’atto di precetto, non è un atto del processo esecutivo e nemmeno un atto giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice: il precetto “*sta fuori e prima del processo esecutivo*”⁵⁴.

Perciò, l’atto può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante sostanziale senza che abbia rilievo la normativa sulla rappresentanza negli atti processuali; non costituisce, perciò, vizio dell’atto la mancanza di una procura *ad litem* (non necessaria per attività stragiudiziali) ad un soggetto diverso dal creditore, purché lo stesso rivesta il ruolo di rappresentante sostanziale⁵⁵ ed è comunque ammissibile la ratifica, da parte dell’intimante, dell’atto stragiudiziale eseguito dal *falsus procurator*⁵⁶.

⁵¹ Cass., 28.7.17, n. 18759, e Cass., 10.11.92, n. 12084; in precedenza, Cass., 6.3.71, n. 608: “L’art. 107, comma 2, dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, autorizza gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali. Poiché il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, ne consegue che, a richiesta di parte, qualunque ufficiale giudiziario può notificarlo, a mezzo del servizio postale, dovunque”.

⁵² Cass., 22.11.67, n. 2806, richiamata e confermata da Cass., 7.6.13, n. 14495.

⁵³ Cass., 24.5.13, n. 13038: “Sebbene sia corretto qualificare l’invalidità della notificazione del precetto effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente in termini di nullità, si deve escludere che si tratti di nullità insanabile. La sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., u.c., per raggiungimento dello scopo si determina, non con riferimento ad un’inesistente *vocatio in ius*, di cui non è dato discutere, ma proprio con riferimento allo scopo tipico del precetto, che è quello di intimare al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. Analogamente: Cass., 7.6.13, n. 14495; Cass., 10.11.92, n. 12084; Cass., 22.11.67, n. 2806.

⁵⁴ Cass., 28.7.17, n. 18759: “Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale”.

⁵⁵ Cass., 23.2.06, n. 3998: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto”; nello stesso senso, Cass., 24.5.12, n. 8213.

⁵⁶ Cass., 8.5.06, n. 10497: “L’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del

La procura conferita ad un avvocato per il giudizio di merito attribuisce al difensore il potere di compiere anche gli atti successivi (ivi compreso il precetto), a meno che non sia prevista espressamente una limitazione dei poteri conferiti⁵⁷. Del pari, la procura apposta sull'atto di precetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo in primo grado ma anche in appello⁵⁸.

E ancora: qualora la procura sia stata conferita, senza alcuna limitazione, a margine dell'atto di precetto attribuendo così il mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all'atto di precetto "in rinnovazione", relativo al medesimo credito (avente, cioè, la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo), sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto (anche in rinnovazione) sia stato introdotto dal creditore ovvero all'intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore⁵⁹.

In ogni caso, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque [oggi, venti] giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata".

Cass., 18.9.07, n. 19362: "È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ.), perché la ratifica del "dominus" è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale."

⁵⁷ Cass., 14.12.07, n. 26296: "La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione"). Nello stesso senso Cass., 29.9.09, n. 20827, e Cass., 6.3.12, n. 3497.

⁵⁸ Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, anche per l'impugnazione in secondo grado (è diversa la regola per l'impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello, ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.).

⁵⁹ Cass., 20.4.15, n. 8001.